

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 64 DEL 15/04/2026

PDTD N.70 del 15/04/2026

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Igiene degli Alimenti di Origine Animale (SIAOA)

OGGETTO: Subingresso nella titolarità dello stabilimento riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) 853/2004 - UE IT E8K2H, sito in località Sas Calmas, 08020 Ottana - Passaggio dalla ditta "AZIENDA AVICOLA BELLONI" alla ditta "AZIENDA AVICOLA BELLONI VALERIA".

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Sig.ra MARIA LUCIA PIRAS	
Il Responsabile del procedimento	Dott. PAOLO TOLU	
Il Direttore della Struttura proponente		

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art.41 della L.R.24/2020

SI NO

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro

SI NO DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

IL DIRETTORE DELLA S.C IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (SIAOA)

VISTO il D. Lgs 502/92 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e ss.mm.ii.

VISTA la L.R. 24/2020 "Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore; oltre alle altre fonti normative di riferimento;

RICHIAMATA la DGR n. 46/25 del 25.11.2021 con la quale, ai sensi della L.R. N. 24/2020, è stata costituita l'Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) N. 3 di Nuoro a far data dall' 1 gennaio 2022 con sede legale in Nuoro, in Via Demurtas n. 1;

VISTA la Legge Regionale n. 8/2025 "Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24";

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 68/ 1 del 31.12.2025 ha nominato il Dott. Francesco Trotta quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 3 di Nuoro;

DATO ATTO che in esecuzione della citata DGR, è stato stipulato apposito contratto di prestazione d'opera intellettuale in data 31.12.2025, con durata anni 3 (tre) a decorre dal 01 gennaio 2026, tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Francesco Trotta;

VISTA la Delibera n.1 del 05 gennaio 2026 del Direttore Generale di presa atto della Delibera DGR n. 68 /1 del 31.12.2025 e del contratto di prestazione d'opera intellettuale intercorso tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Francesco Trotta per lo svolgimento dell'incarico Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell'ASL di Nuoro n. 226 del 09/03/2026 con la quale è stato conferito al Dott. Paolo Tolu l'incarico di Direttore della SC Igiene Alimenti di Origine Animale e Derivati dell'ASL n. 3 di Nuoro;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14.03.2013 n. 33 e ss.mm.ii. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTI:

- Il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i.;
- Il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i.;
- Il Regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 e s.m.i.;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193 di "Attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore";

VISTA la Legge Regionale 20 ottobre 2016, n. 24 "Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 22/1 dell'11 aprile 2008 e n. 45/10 del 2 agosto 2016 in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 49/19 del 5/12/2019, in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, prot. n. 1521 del 14/11/24 "Adozione procedure per la concessione, l'aggiornamento, la sospensione e la revoca del riconoscimento comunitario degli stabilimenti ai sensi della normativa comunitaria nel settore degli alimenti, dei mangimi e dei sottoprodotti di origine animale";

VISTA la pratica SUAPE del comune di Ottana, relativa all'istanza (Pratica n. 138 protocollo 383 del 17/01/2014) presentata in data 15/01/2014 dalla sig.ra Belloni Valeria, C.F. BLLVLR70S64F979Z, in

qualità di legale rappresentante della ditta "AZIENDA AVICOLA BELLONI VALERIA" P.IVA 01276570916, con sede legale in località Sas Calmas, 08020 Ottana, diretta ad ottenere, ai sensi della normativa sopra richiamata, il subingresso nella titolarità dello stabilimento con riconoscimento comunitario UE IT E8K2H;

DATO ATTO che la pratica in oggetto non ha trovato definizione nei tempi previsti per ragioni non imputabili all'operatore economico e che la stessa, a seguito di ricognizione delle pratiche pendenti, è stata oggetto di ripresa istruttoria alla luce dell'attuale assetto organizzativo e procedurale;

VISTA la documentazione trasmessa dal SUAPE del comune di Ottana e verificatane la regolarità;

RITENUTO di dover procedere alla voltura della titolarità dello stabilimento con sede legale e operativa in località Sas Calmas, 08020 Ottana, riconoscimento comunitario UE IT E8K2H, dalla ditta " AZIENDA AVICOLA BELLONI" alla Ditta " AZIENDA AVICOLA BELLONI VALERIA";

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:

- 1) **DI DARE ATTO** che il numero di riconoscimento comunitario UE IT E8K2H dello stabilimento con sede operativa in località Sas Calmas, 08020 Ottana, viene volturato dalla Ditta "AZIENDA AVICOLA BELLONI alla Ditta "AZIENDA AVICOLA BELLONI VALERIA";
- 2) **DI DARE ATTO** che la presente Determinazione sarà comunicata all'operatore interessato e al Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare della RAS, in qualità di Autorità Competente regionale, mediante pubblicazione nella piattaforma SUAPE del Comune di Ottana;
- 3) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla SC Affari Generali Legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line della ASL di Nuoro.

IL DIRETTORE DELLA S.C. IGIENE ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (SIAOA)

Dott. Paolo Tolu

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale di Nuoro dal 15 / 04 / 2026 al 30 / 04 / 2026

Il Responsabile della Pubblicazione ASL Nuoro (o il suo delegato).
